



COMUNE DI ROSATE

Città Metropolitana di Milano

Via Vittorio Veneto, 2 – 20088 Rosate (MI) – Tel. 02.90830.1 – Fax 02.908.48046

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 31 del 27/09/2018

Oggetto: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO ASSOCIATO DELLE FUNZIONI FONDAMENTALI EX D.L. 78/2010, ART 14, COMMA 27 LETTERA G) PER L'ESPLETAMENTO DELLA GARA DI GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELLE PRESTAZIONI DEL SERVIZIO TUTELA MINORI - PERIODO 2019/2021

L'anno 27/09/2018, addì ventisette del mese di Settembre alle ore 21:00 , nella SEDE COMUNALE , previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita sotto la presidenza de Il Sindaco Del Ben Daniele il Consiglio Comunale.

Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale Il Segretario Comunale Dott.ssa Maria Baselice.

Intervengono i Signori:

N°	Qualifica	Nome	Presente	Assente
<u>1</u>	Presidente	DEL BEN DANIELE	X	
<u>2</u>	Consigliere	VENGHI CLAUDIO	X	
<u>3</u>	Consigliere	PANARA YURI		X
<u>4</u>	Consigliere	ORENI MONICA	X	
<u>5</u>	Consigliere	NIDASIO SILVIA	X	
<u>6</u>	Consigliere	CONTI GIOVANNI	X	
<u>7</u>	Consigliere	TONOLI MARIO	X	
<u>8</u>	Consigliere Capogruppo	MARELLI CHIARA	X	
<u>9</u>	Consigliere	GUANI CRISTINA	X	
<u>10</u>	Consigliere di Minoranza - Capogruppo	BIELLI ORIETTA	X	
<u>11</u>	Consigliere Minoranza	CASERINI CARLO	X	
<u>12</u>	Consigliere di Minoranza	MACALLI CRISTIAN	X	
<u>13</u>	Consigliere di Minoranza	CICERI ELEONORA	X	

PRESENTI: 12 ASSENTI: 1

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a trattare il seguente argomento:

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO ASSOCIATO DELLE FUNZIONI FONDAMENTALI EX D.L. 78/2010, ART 14, COMMA 27 LETTERA G) PER L'ESPLETAMENTO DELLA GARA DI GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELLE PRESTAZIONI DEL SERVIZIO TUTELA MINORI - PERIODO 2019/2021

Il Consigliere Monica Oreni introduce l'argomento ed illustra la proposta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la seguente relazione-proposta:

Premesso che:

- i Comuni per lo svolgimento del ruolo istituzionale loro affidato dalla Costituzione esercitano le funzioni attraverso un'azione coordinata con le Amministrazioni presenti sul territorio e con gli Enti limitrofi, al fine di fornire servizi più efficaci, in un'ottica di contenimento della spesa;
- l'art. 14 comma 27 del D.L. n. 78 del 31.05.2010, come sostituito dall' art. 19, comma 1, lett. a), D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 135, individua tra le funzioni fondamentali dei Comuni alla lettera g) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione;
- l'art. 14 del D.L. 31.05.2010 n. 78, convertito in Legge n. 122 del 31.05.2010 e s.m.i., dispone altresì che i Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti e fino a 3.000 abitanti (se appartengono a Comunità montane):
 - (comma 28) esercitano obbligatoriamente in forma associata, mediante unione di comuni o convenzione, le funzioni fondamentali dei comuni di cui al citato comma 2, ad esclusione della lettera l);
 - (comma 29) non possono svolgere singolarmente le funzioni fondamentali svolte in forma associata. La medesima funzione non può essere svolta da più di una forma associativa;
- l'art. 14, comma 31 bis, del D.L. 31.05.2010 n. 78, convertito in Legge n. 122 del 31.05.2010, stabilisce che le convenzioni di cui al comma 28 hanno durata almeno triennale e alle medesime si applica, in quanto applicabile, l'art. 30 del D. Lgs. 267/2000;

Premesso, altresì, che:

- l'art. 131 del D.Lgs. 112/1998 conferisce alle regioni, alle province ed agli enti locali tutte le funzioni e i compiti amministrativi nella materia dei servizi sociali;
- la legge 8 novembre 2000 n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi sociali" individua il Piano di Zona dei servizi sociali e socio sanitari, quale strumento fondamentale per la realizzazione delle politiche di intervento nel settore socio-sanitario;
- con delibera regionale n. 23/2015 e con i conseguenti decreti attuativi della Giunta Regionale, è stato definito un nuovo assetto organizzativo del sistema socio sanitario lombardo, che ha previsto la costituzione di nuove aziende Socio Sanitarie Territoriali denominate ASST;
- l'ex Distretto n. 7 ASL MI 1 di Abbiategrasso è confluito nella nuova ASST Ovest Milanese, afferente all'ATS della Città Metropolitana di Milano;
- il Piano di Zona del distretto di Abbiategrasso non prevede il Servizio di Tutela Minori gestito in forma associata e che, pertanto, alcuni Comuni del territorio a far tempo dal 01.01.2002 – d.c.c. n. 89/30.11.2001 - svolgono il servizio con gestione associata;
- le amministrazioni comunali stanno, per quanto sopra, valutando nuove modalità organizzative distrettuali dei servizi sociali e socio sanitari e si riservano di esercitare la facoltà del recesso comunicando all'ente capofila la volontà di rescissione con congruo anticipo;
- in caso di recesso la scadenza dell'adesione alla presente convenzione è stabilita al 31.12 di ciascun anno e i Comuni recedenti restano obbligati per le spese assunte e deliberate prima del recesso sino al 31.12 di ciascun anno e in misura alle prestazioni effettivamente svolte dall'operatore economico;

Preso atto che:

- nella riunione del 9 luglio 2018 in sede di Conferenza degli Assessori Delegati ai Servizi Sociali/Sindaci dei Comuni facenti parte della Convenzione per la gestione in forma associata del servizio Tutela Minori, in scadenza a dicembre 2018, il Comune di Motta Visconti ha comunicato che lo stesso ha a disposizione spazi limitati per lo svolgimento del

servizio di tutela minori avendo un ufficio per gli operatori e una saletta per riunioni che viene utilizzata per i colloqui;

- gli amministratori presenti, tenuto conto della proposta del Comune di Gaggiano e della maggiore disponibilità di spazi di cui lo stesso dispone, hanno convenuto di affidare l'incarico di capofila al Comune di Gaggiano per il Servizio di Tutela Minori gestito in forma associata;

Atteso che:

- il Comune di Gaggiano, ha comunicato con nota prot. n. 6241/2018 la disponibilità a proporsi quale ente capofila, e in sede della succitata conferenza degli Assessori Delegati ai Servizi Sociali/Sindaci dei Comuni per la gestione in forma associata del servizio Tutela Minori, ha formalmente espresso la volontà di assumere il ruolo di Comune capo convenzione per la gestione associata del Servizio Tutela Minori, oggetto della Convenzione in argomento;
- i Comuni aderenti hanno approvato detta candidatura e hanno dato mandato all'ente capofila di indire una gara d'appalto, così come proposto con lettera prot.n. 7617/12.07/2018 inviata agli stessi, contenente quale allegati il prospetto di ipotesi costi e bozza lettera di adesione;
- i Comuni seguenti hanno perciò comunicato formale adesione al servizio tutela minori in forma associata – periodo 2019-2021:
 - Albairate prot.n. 9508/13.09.2018
 - Besate prot.n. 8215/27.7.2018
 - Bubbiano prot.n. 9278/05.09.2018
 - Calvignasco prot.n. 8626/07.08.2018
 - Cassinetta di Lugagnano prot.n. 8091/24.07.2018
 - Gudo Visconti prot.n. 7973/20.07.2018
 - Morimondo prot.n. 8116/24.07.2018
 - Motta Visconti prot.n. 7759/16.07.2018
 - Ozzero prot.n. 8850/14.08.2018
 - Rosate prot.n. 8044/23.07.2018
 - Vermezzo prot.n. 8564/06.08.2018
 - Zelo Surrigone prot.n. 7768/16.07.2018
- i Comuni di cui sopra si convenzionano con l'obiettivo di indire una gara d'appalto associata della durata triennale per l'affidamento delle prestazione per il Servizio di Tutela Minori; riservandosi la possibilità di recesso in qualsiasi momento a seguito di modalità organizzative distrettuali del servizio in argomento, gli stessi si assumono sin d'ora l'impegno di erogare il corrispettivo dovuto in misura alle prestazione effettivamente svolte per ciascun Comune;

Visto lo schema di convenzione, ex art. 30 del TUEL 267/2000, composto da n. articoli, allegato al presente atto per costituirne parte integrante;

Tutto ciò premesso;

Preso cognizione dei qui uniti pareri favorevoli, espressi ai sensi dell'art. 49 - comma 1 - del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali - Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267;

Dopo breve intervento del Consigliere Sig.ra Orietta Bielli e risposte da parte del Sindaco Presidente, come da registrazione conservata agli atti;

Presenti n. 12 Consiglieri comunali

Votanti n. 12 Consiglieri comunali

Con votazione unanime espressa in forma palese dagli 12 Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

1. Di approvare le premesse in narrativa, che qui si intendono tutte integralmente riportate;

2. Di approvare lo schema di convenzione per lo svolgimento associato delle funzioni fondamentali ex d.l. 78/2010, art .14, c.27, lett. g) per l'espletamento della gara di gestione in forma associata delle prestazioni del servizio tutela minori – periodo 2019-2021;
3. Di dare atto che, in relazione alla suddetta Convenzione, il Comune di Gaggiano assume il ruolo di Comune Capo-Convenzione;
4. Di autorizzare il Sindaco a sottoscrivere la convenzione medesima, in nome e per conto del Comune di Gaggiano, costituita da n. 11 articoli, che allegata alla presente deliberazione, di essa si intende parte integrante;
5. Di demandare al Responsabile dell'Ufficio Servizi Sociali l'attivazione dei provvedimenti necessari per dare concreta attuazione alla presente deliberazione.

Successivamente, stante l'urgenza di dar seguito al suddetto atto, al fine di procedere all'applicazione dei contenuti riportati già con la seduta di Consiglio Comunale odierna

IL CONSIGLIO COMUNALE

con voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese dai n. 12 Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs 267/2000 e ss. mm e ii

Alle ore 21:30 la seduta è tolta.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
Del Ben Daniele

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Maria Basalice

(atto sottoscritto digitalmente)



COMUNE DI ROSATE

Città Metropolitana di Milano

Via Vittorio Veneto, 2 – 20088 Rosate (MI) – Tel. 02.90830.1 – Fax 02.908.48046

Settore Istituzionale - Personale Giuridico - Servizi Sociali
Segreteria del Sindaco

PROPOSTA DI CONSIGLIO N. 34 DEL 21/09/2018

**OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO
ASSOCIATO DELLE FUNZIONI FONDAMENTALI EX D.L. 78/2010, ART 14,
COMMA 27 LETTERA G) PER L'ESPLETAMENTO DELLA GARA DI
GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELLE PRESTAZIONI DEL SERVIZIO
TUTELA MINORI - PERIODO 2019/2021**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Note:

21/09/2018

Il Responsabile
PIROVANO DANIELA / ArubaPEC S.p.A.
(parere sottoscritto digitalmente)



COMUNE DI ROSATE

Città Metropolitana di Milano

Via Vittorio Veneto, 2 – 20088 Rosate (MI) – Tel. 02.90830.1 – Fax 02.908.48046

Settore Istituzionale - Personale Giuridico - Servizi Sociali
Segreteria del Sindaco

PROPOSTA DI CONSIGLIO N. 34 DEL 21/09/2018

**OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO
ASSOCIATO DELLE FUNZIONI FONDAMENTALI EX D.L. 78/2010, ART 14,
COMMA 27 LETTERA G) PER L'ESPLETAMENTO DELLA GARA DI
GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELLE PRESTAZIONI DEL SERVIZIO
TUTELA MINORI - PERIODO 2019/2021**

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

ANNO	DEBITORE / CREDITORE	COD BILANCIO	CAPITOLO	NUMERO	IMPORTO

Si esprime parere favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai sensi dell'art. 49, del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Motivazione:

21/09/2018

Il Responsabile
DONINOTTI LORENA MARIA /
ArubaPEC S.p.A.
(parere sottoscritto digitalmente)

APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO ASSOCIATO DELLE FUNZIONI FONDAMENTALI EX D.L. 78/2010, ART 14, COMMA 27 LETTERA G) PER L'ESPLETAMENTO DELLA GARA DI GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELLE PRESTAZIONI DEL SERVIZIO TUTELA MINORI - PERIODO 2019/2021.

Tra i Comuni di seguito indicati:

“COMUNE DI ALBAIRATE” con sede in Albairate – Via Cesare Battisti n. 2, codice fiscale 03623810151 in persona del Sindaco pro-tempore signor Giovanni Pioltini nato ad Abbiategrasso il 7 Gennaio 1960 domiciliato per ogni effetto del presente atto in Albairate, Via Cesare Battisti n. 2, in esecuzione di quanto deliberato dal Consiglio Comunale nella seduta del giusta deliberazione n. ...;

“COMUNE DI BESATE” con sede in Besate - Via Duca Uberto n. 5, codice fiscale: 04935080152 in persona del Sindaco pro-tempore signora Mariarosa Codegoni nata ad Abbiategrasso (MI) il 17 febbraio 1963, domiciliato per ogni effetto del presente atto in Besate, via Duca Uberto n. 5, in esecuzione di quanto deliberato dal Consiglio Comunale nella seduta del giusta deliberazione n. ...;

“COMUNE DI BUBBIANO” con sede in Bubbiano - P.zza Vittorio Veneto n.16, codice fiscale 80137950152 in persona del Sindaco pro-tempore signor Stefano Cantoni nato a Casorate Primo (PV) il 21 Dicembre 1966, domiciliato per ogni effetto del presente atto in Bubbiano – P.zza Vittorio Veneto n. 16, in esecuzione di quanto deliberato dal Consiglio Comunale nella seduta del giusta deliberazione n. ...;

“COMUNE DI CALVIGNASCO” con sede in Calvignasco – Via Fiume n. 5, codice fiscale 80105450151 in persona del Sindaco pro-tempore signor Giuseppe Gandini nato a Casorate Primo il 2 Ottobre 1953 domiciliato per ogni effetto del presente atto in Calvignasco - Via Fiume n. 5, in esecuzione di quanto deliberato dal Consiglio Comunale nella seduta del giusta deliberazione n. ...;

“COMUNE DI CASSINETTA DI LUGAGNANO” con sede in Cassinetta di Lugagnano – Piazza G. Negri n. 3, codice fiscale 03621920150, in persona del Sindaco pro-tempore signor Michele Bona nato a Camogli il 08 Dicembre 1971 domiciliato per ogni effetto del presente atto in Cassinetta di Lugagnano - Piazza G. Negri n. 3, in esecuzione di quanto deliberato dal Consiglio Comunale nella seduta del giusta deliberazione n. ...;

“COMUNE DI GAGGIANO” con sede in Gaggiano - Via Roma n.36, codice fiscale 82001390150 in persona del Sindaco pro-tempore signor Sergio Perfetti, nato a Gaggiano il 3 Marzo 1952 domiciliato per ogni effetto del presente atto in Gaggiano - Via Roma n. 36, in esecuzione di quanto deliberato dal Consiglio Comunale nella seduta del giusta deliberazione n. ...;

“COMUNE DI GUDO VISCONTI” con sede in Gudo Visconti – P.zza Roma n. 7, codice fiscale 82000830156 in persona del Sindaco pro-tempore signor Nunzio Omar Cirulli nato a Milano il 19 Agosto 1977 domiciliato per ogni effetto del presente atto in

Gudo Visconti – P.zza Roma n. 7, in esecuzione di quanto deliberato dal Consiglio Comunale nella seduta del giusta deliberazione n.

“COMUNE DI MORIMONDO” con sede in Morimondo – P.zza Municipio n. 1, codice fiscale 82003090154 in persona del Sindaco pro-tempore signor Marco Natale Marelli nato a Morimondo il 25 Dicembre 1961 domiciliato per ogni effetto del presente atto in Moribondo – P.zza Municipio n. 1, in esecuzione di quanto deliberato dal Consiglio Comunale nella seduta del giusta deliberazione n.;

“COMUNE DI MOTTA VISCONTI” con sede in Motta Visconti – P.zza San Rocco n. 9/A, codice fiscale 82000790152 in persona del Sindaco pro-tempore signor Primo Paolo De Giuli, nato a Motta Visconti il 26 Maggio 1950 domiciliato per ogni effetto del presente atto in Motta Visconti – P.zza San Rocco n. 9/A, in esecuzione di quanto deliberato dal Consiglio Comunale nella seduta del giusta deliberazione n.;

“COMUNE DI OZZERO” con sede in Ozzero – P.zza Vittorio Veneto n. 2, codice fiscale 04935070153 in persona del Sindaco pro-tempore signor Guglielmo Villani, nato a Abbiategrasso il 7 Settembre 1984 domiciliato per ogni effetto del presente atto in Ozzero – P.zza Vittorio Veneto n. 2, in esecuzione di quanto deliberato dal Consiglio Comunale nella seduta del giusta deliberazione n.;

“COMUNE DI ROSATE” con sede in Rosate – Via Vittorio Veneto n. 2, codice fiscale 82000610152 in persona del Sindaco pro-tempore signor Daniele Del Ben, nato a Rosate il 4 Gennaio 1956, domiciliato per ogni effetto del presente atto in Rosate - Via Vittorio Veneto n. 2, in esecuzione di quanto deliberato dal Consiglio Comunale nella seduta del giusta deliberazione n.;

“COMUNE DI VERMEZZO” con sede in Vermezzo – P.zza Comunale n. 4, codice fiscale 82000630150 in persona del Sindaco pro-tempore signor Andrea Cipullo, nato a Santa Maria Capua Vetere il 25 Settembre 1965 domiciliato per ogni effetto del presente atto in Vermezzo – P.zza Comunale n. 4, in esecuzione di quanto deliberato dal Consiglio Comunale nella seduta del, giusta deliberazione n.;

“COMUNE DI ZELO SURRIGONE” con sede in Zelo Surrigone – P.zza Roma n. 1, codice fiscale 8200850154 in persona del Sindaco pro-tempore signora Gabriella Raimondo, nata Casale Monferrato il 17 Giugno 1964, domiciliata per ogni effetto del presente atto in Zelo Surrigone – P.zza Roma n. 1, in esecuzione di quanto deliberato dal Consiglio Comunale nella seduta delgiusta deliberazione n.;

PREMESSO:

- che i Comuni per lo svolgimento del ruolo istituzionale loro affidato dalla Costituzione esercitano le funzioni, in base ai recenti orientamenti normativi dettati dal D.L. n. 95/2012 convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135, attraverso un'azione coordinata con le Amministrazioni presenti sul territorio e con gli Enti limitrofi, al

fine di garantire il contenimento della spesa e il migliore svolgimento delle funzioni amministrative;

- che l'art. 14 comma 27 del D.L. n. 78 del 31.05.2010, come sostituito dall' art. 19, comma 1, lett. a), D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 135, individua tra le funzioni fondamentali dei Comuni alla lettera g) *progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione*;
- che l'art. 14 del D.L. 31.05.2010 n. 78, convertito in Legge n. 122 del 31.05.2010 e s.m.i., dispone altresì che i Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti e fino a 3.000 abitanti (se appartengono a Comunità montane):
 - (comma 28) esercitano obbligatoriamente in forma associata, mediante unione di comuni o convenzione, le funzioni fondamentali dei comuni di cui al citato comma 2, ad esclusione della lettera l);
 - (comma 29) non possono svolgere singolarmente le funzioni fondamentali svolte in forma associata. La medesima funzione non può essere svolta da più di una forma associativa;
- che l'art. 14, comma 31 bis, del D.L. 31.05.2010 n. 78, convertito in Legge n. 122 del 31.05.2010, stabilisce che le convenzioni di cui al comma 28 hanno durata almeno triennale e alle medesime si applica, in quanto applicabile, l'art. 30 del D. Lgs. 267/2000;

Premesso, altresì, che:

- l'art. 131 del D.Lgs. 112/1998 conferisce alla regione, alle province ed agli enti locali tutte le funzioni e i compiti amministrativi nella materia dei servizi sociali;
- la legge 8 novembre 2000 n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi sociali" individua il Piano di Zona dei servizi sociali e socio sanitari, quale strumento fondamentale per la realizzazione delle politiche di intervento nel settore socio-sanitario;
- con delibera regionale n. 23/2015 e con i conseguenti decreti attuativi della Giunta Regionale, è stato definito un nuovo assetto organizzativo del sistema socio sanitario lombardo, che ha previsto la costituzione di nuove aziende Socio Sanitarie Territoriali denominate ASST;
- l'ex Distretto n. 7 ASL MI 1 di Abbiategrasso è confluito nella nuova ASST Ovest Milanese, afferente all'ATS della Città Metropolitana di Milano;
- il Piano di Zona del distretto di Abbiategrasso non prevede il Servizio di Tutela Minori gestito in forma associata e che, pertanto, alcuni Comuni del territorio, a far tempo dal 01.01.2002, svolgono il servizio con gestione associata;
- che il modello della Convenzione ex art. 30 del T.U.E.L. 267/2000, tra quelli prospettati dal succitato decreto legislativo, stante il consolidato risultato positivo

sia sotto il profilo delle risorse sia sotto il profilo dello svolgimento delle funzioni amministrative, in termini di efficienza, efficacia e qualità dei servizi, si ritiene lo strumento migliore per proseguire nel processo di gestione intercomunale su base associativa della funzione relativa al servizio tutela minori;

Tutto ciò premesso, in esecuzione delle decisioni assunte dagli organi dei Comuni Associati;

SI CONVIENE e STIPULA quanto segue :

Art. 1 – Oggetto

1.1. La presente Convenzione, stipulata ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 267/2000, ha per oggetto il trasferimento al Comune Capofila delle funzioni amministrative/contabili dirette all'individuazione e gestione della procedura di gara finalizzata all'affidamento delle prestazioni del Servizio Tutela Minori a favore degli utenti dei Comuni aderenti.

1.2. I Comuni aderenti individuano nella presente Convenzione, di cui le premesse ne costituiscono parte integrante e sostanziale, la forma giuridica per la gestione associata degli interventi e dei servizi afferenti la "Tutela Minori sottoposti a provvedimenti giudiziari".

1.3. La titolarità delle funzioni e la conseguente responsabilità giuridica rimangono in capo al Sindaco di ogni singolo Comune in qualità di legale rappresentante.

Art. 2 - Finalità

2.1. I Comuni aderenti, oltre alle finalità di cui ai successivi commi, hanno le seguenti finalità:

- garantire livelli di assistenza omogenei nel territorio;
- garantire il miglioramento dei servizi erogati;
- rafforzare le modalità di concertazione territoriale;
- ottenere, mediante l'ottimizzazione qualitativa e quantitativa di tutte le risorse disponibili, la riduzione dei costi generali e specifici per l'espletamento dei servizi.

2.2. L'esercizio delle funzioni socio-assistenziali è finalizzato alla tutela del diritto di cittadinanza sociale della persona e alla tutela e al sostegno della famiglia, risorsa e soggetto primario del sistema sociale e delle singole persone, mediante interventi mirati a prevenire e rimuovere le situazioni di bisogno, di rischio e di emarginazione.

2.3. Occuparsi di tutela dei minori significa orientare gli interventi ad una presa in carico ampia e globale della situazione, curando e proteggendo il minore, ma anche la sua famiglia, le relazioni al suo interno e con il contesto sociale.

2.4. I Comuni aderenti, attraverso la presente convenzione, si propongono di concorrere alla tutela dei minori nel quadro legislativo di riferimento per quanto riguarda le competenze istituzionali e la normativa specifica per la tutela minori.

Art. 3 - Comune Capofila

3.1. Al Comune Capofila, individuato con riferimento alla gara "de qua" nel Comune di Gaggiano, è affidato il compito di:

- a) predisporre, supervisionare, sottoscrivere, pubblicare ed approvare gli atti di gara in conformità alla normativa di settore;
- b) svolgere e gestire tutta la procedura di affidamento, avvalendosi ove necessario di Centrale Unica di Committenza;
- c) compiere tutti gli atti e le attività connesse e/o consequenziali alla procedura di affidamento.

3.1.1. In particolare, al Comune Capofila viene demandato l'onere di:

- a) raccogliere ed elaborare le esigenze dei Comuni aderenti, che saranno comunicate dai Responsabili di ciascun Comune;
- b) compiere tutta l'attività istruttoria afferente alla redazione degli atti necessari all'espletamento della gara d'appalto.

3.2. Il Comune Capofila *pro tempore* garantirà, inoltre:

- a) la funzione di sintesi e raccordo tra i Comuni aderenti e l'operatore economico aggiudicatario per garantire uniformità nell'erogazione del servizio e il raggiungimento delle finalità della presente convenzione;
- b) il coordinamento dell'Ufficio Unico Tutela Minori, di cui al successivo art. 5, in collaborazione con il coordinatore dell'operatore economico aggiudicatario, nel rispetto dell'autonomia organizzativa e gestionale delle rispettive funzioni e responsabilità, per le finalità di cui alla presente convenzione. A supporto dell'attività di coordinamento dovrà essere redatto un protocollo operativo;
- c) la predisposizione di concerto e presentazione alla Conferenza degli Assessori Delegati ai Servizi Sociali, di cui al successivo art. 7, il bilancio preventivo ed il rendiconto di gestione relativo alla ripartizione delle spese;
- d) l'espletamento delle procedure unificate che si rendessero necessarie per il proseguimento in forma associata delle funzioni socio-assistenziali in argomento;
- e) l'espletamento di tutti gli adempimenti necessari a garantire il rispetto delle norme di tutela della privacy;
- f) il diritto di accesso agli atti da parte di tutti gli interessati, nel rispetto di quanto previsto dalla Legge 241/90.

Art. 4 - Comuni aderenti

4.1. Preliminarmente all'avvio della procedura di gara, ciascun Comune aderente si impegna a:

- a) visionare tutti gli atti predisposti dal Comune di Gaggiano (Capitolato, Bando, ecc.) ad esporre le proprie osservazioni e a fornire ogni informazione necessaria alla stesura degli atti medesimi;

- b) a fornire la collaborazione necessaria al raggiungimento delle finalità operative in rapporto alle quali è stipulata la convenzione, assicurando in particolare modo la partecipazione dei propri servizi sociali ai momenti di programmazione e valutazione tecnica;
- c) a vigilare sulla corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, nonché di mettere in atto tutte le attività consequenziali per il tramite dei propri Responsabili. A tal fine sarà predisposto un questionario sulla soddisfazione dei Comuni relativamente ai servizi offerti;
- d) ogni Amministrazione dovrà sempre assicurare, tramite il servizio di segretariato sociale, tenuto a prestare la massima collaborazione all'ufficio unificato, di cui al successivo articolo, la gestione delle informazioni di base al pubblico per facilitare il funzionamento del servizio.

Art. 5 – Sede, funzioni e compiti dell'Ufficio Unico Tutela Minori e del Servizio Tutela Minori

5.1. Per la gestione associata e coordinata delle attività correlate alla Tutela Minori sarà istituito un Ufficio Unico ubicato nel Comune dell' Ente Capofila.

5.2. Per garantire la piena funzionalità dell'ufficio, si attribuisce al Responsabile incaricato dal Sindaco del Comune Capofila, in accordo con i Sindaci dei Comuni convenzionati, la direzione dell'Ufficio Unico Tutela Minori associato.

5.2.1. E' demandato a tale Responsabile l'espletamento delle procedure necessarie all'individuazione del soggetto del terzo settore a cui sarà affidata la gestione del Servizio oggetto della presente Convenzione.

5.3. L'ufficio Unico Tutela Minori si avvarrà inoltre per il proprio funzionamento del supporto di personale amministrativo afferente ai servizi sociali del Comune Capofila.

5.4. All'Ufficio anzidetto sarà assegnata un'équipe tecnica.

5.4.1. Si individuano nelle figure professionali del coordinatore del Servizio Tutela Minori, dell'assistente sociale e dello psicologo le componenti professionali dell'équipe di base.

5.4.2. L'équipe di base in merito agli interventi di supporto, sostegno e vigilanza di minori in situazione di disagio dovrà garantire le seguenti prestazioni, che qui si elencano a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- lettura del bisogno;
- valutazione sociale, psicologica e/o psicodiagnostica del caso;
- relazioni tecnico-professionali per l'Autorità Giudiziaria e/o per altri Enti o Istituzioni;
- progetti correlati ad interventi di sostegno al nucleo familiare (ADM, incontri protetti, collegamenti con la scuola, inserimenti in Centri diurni.....) o di

sostituzione dello stesso (affido familiare, inserimento in comunità o pronto intervento.....);

- attivazione di collaborazioni progettuali con i soggetti e le reti territoriali esistenti (associazionismo, privato sociale, cooperazione, agenzie educative.....);
- collaborazione con i servizi specialistici.

5.5. Dovranno inoltre essere elaborate forme di coordinamento e collegamento con il Servizio Tutela Minori del Comune di Abbiategrasso, capofila distrettuale per garantire uniformità di servizio per l'intero ambito territoriale.

5.6. Il Servizio Tutela Minori associato ha sede amministrativa ed operativa in Gaggiano – Via Roma n. 36 – 20083 Gaggiano (MI) presso idonei locali individuati dal Comune Capofila. L'operatore economico è tenuto a produrre e mettere a disposizione dei Comuni associati e dell'utenza la Carta dei Servizi sull'organizzazione e l'articolazione dei servizi.

5.7. Al Comune Capofila saranno rimborsate a titolo forfettario le spese sostenute per la disponibilità della sede e, ogni altra spesa necessaria per la gestione associata, nonché il coordinamento amministrativo dei servizi e delle attività afferenti alla Tutela Minori, ripartite proporzionalmente nella misura indicata all'art. 6 dalla presente convenzione.

Art. 6 - Costi di gestione

6.1. Compete al Comune di Gaggiano in qualità di Ente capofila, provvedere in sede di predisposizione del bilancio la spesa necessaria per la gestione ordinaria dell'Ufficio Unico dandone comunicazione ad ogni singolo ente, nonché effettuare con cadenza annuale la rendicontazione delle spese sostenute, il riparto ed il conguaglio delle stesse, informandone gli altri Comuni.

6.2. Il soggetto a cui verrà affidata la gestione – come individuato al precedente art. 3 - dovrà fatturare le prestazioni direttamente al Comune di Gaggiano, fornendo la documentazione necessaria ad una corretta verifica dell'attività svolta, al fine di poter adeguatamente rendicontare il servizio svolto ai Comuni convenzionati.

6.3. Ogni Comune convenzionato dovrà assicurare adeguato stanziamento a copertura delle spese di gestione del Servizio Tutela Minori, così come determinato annualmente.

6.4. I costi connessi alla gestione dell'Ufficio Unico in argomento, sono sostenuti dai Comuni aderenti e sono annualmente quantificati tenuto conto di tre componenti:

- una quota di cofinanziamento (quota pro capite calcolata tenuto conto della popolazione residente);
- ed una quota calcolata tenuto conto del numero dei casi seguiti (quota fissa per ogni caso seguito), salvo eventuali conguagli;
- una quota forfettaria di rimborso al comune Capofila per i costi di gestione e i costi delle utenze dell'Ufficio Unico.

6.5. I Comuni convenzionati dovranno provvedere al versamento della quota di loro competenza come segue:

- quota di cofinanziamento – entro il 30 marzo;
- il 70% della quota riferita ai casi seguiti entro il 30 luglio;
- il saldo a consuntivazione delle spese rendicontate.

Art. 7 – Sistema di indirizzo e controllo

7.1. I Comuni aderenti alla convenzione concordano di istituire la Conferenza degli Assessori Delegati ai Servizi Sociali.

7.2. La Conferenza è convocata ed è presieduta dall'Assessore ai Servizi Sociali del Comune di Gaggiano.

7.3. La Conferenza si riunirà in sedute ordinarie almeno due volte all'anno.

7.3.1. Il presidente può sempre indire conferenze straordinarie per ragioni di opportunità.

7.4. Sarà compito della Conferenza stabilire i criteri programmatici del servizio, gli obiettivi e le priorità.

7.5. La Conferenza degli Assessori è tenuta a verificare congiuntamente alle unità di personale interessate, l'andamento dell'Ufficio Unico.

7.6. Nell'ambito della Conferenza di cui sopra dovrà essere realizzata adeguata forma di consultazione degli enti aderenti affinché vi sia un costante monitoraggio delle esigenze degli stessi all'interno della seduta ordinaria.

Art. 8 – Durata della convenzione

8.1. La presente convenzione avrà durata di tre anni, dal 01.01.2019 al 31.12.2021, salvo eventuale proroga di ulteriori tre anni o approvazione di nuova convenzione.

Art. 9 – Recesso

9.1. Il recesso anticipato è consentito al fine di aderire ad eventuali modalità organizzative distrettuali dei servizi sociali e socio sanitari.

9.2. Il recesso dovrà essere comunicato con un congruo anticipo. In caso di recesso la scadenza dell'adesione alla presente convenzione è stabilita al 31.12 di ciascun anno.

9.3. I Comuni recedenti restano obbligati per le spese assunte e deliberate prima del recesso sino al 31.12. di ciascun anno e in misura alle prestazioni effettivamente svolte dall'operatore economico.

Art. 10 – Controversie

10.1. La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra i Comuni deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria.

10.2. Tutte le controversie che potessero insorgere relativamente all'attuazione della presente Convenzione sono deferite alla Conferenza degli Assessori.

10.3. Le decisioni adottate dalla Conferenza degli Assessori, anche a maggioranza degli Enti Convenzionati, dovranno essere accettate da tutti i Comuni.

Art. 11 – Registrazione

11.1. La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, a norma delle disposizioni vigenti in materia di imposta di registro.

Lì, _____

Letto, Firmato e sottoscritto.

1) COMUNE DI ALBAIRATE

Sindaco Giovanni Pioltini _____

2) COMUNE DI BESATE

Sindaco Mariarosa Codegoni _____

3) COMUNE DI BUBBIANO

Sindaco Stefano Cantoni _____

4) COMUNE DI CALVIGNASCO

Sindaco Giuseppe Gandini _____

5) COMUNE DI CASSINETTA DI LUGAGNANO

Sindaco Michele Bona _____

6) COMUNE DI GAGGIANO

Sindaco Sergio Perfetti _____

7) COMUNE DI GUDO VISCONTI

Sindaco Nunzio Omar Cirulli _____

8) COMUNE DI MORIMONDO

Sindaco Marco Natale Marelli _____

9) COMUNE DI MOTTA VISCONTI

Sindaco Primo Paolo De Giuli _____

10) COMUNE DI OZZERO

Sindaco Guglielmo Villani _____

11) COMUNE DI ROSATE

Sindaco Daniele Del Ben _____

12) COMUNE DI VERMEZZO

Sindaco Andrea Cipullo _____

13) COMUNE DI ZELO SARRIGONE

Sindaco Gabriella Raimondo _____